




COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Consiglio Comunale

Numero 8 Del 12-04-2024

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **16:00** con seguito in Sannicandro di Bari, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

GIANNONE Giuseppe	P	MICHIELLI Margherita	P
MODUGNO Marcella	P	ZONNO Francesco Saverio	P
Terzo Gianfranco	P	TURCHIANO Giovanni	P
LIMITONE Maria	P	CHIMIANTI Nicola	P
ABBRUZZESE Amalia	P	MORILLO Gladys Violeta	P
BACCELLIERI Vitandrea	P	TRAVERSA Enza	P
MANCHISI Giovanni	P		

Presiede il Dott. Maria LIMITONE - Presidente del Consiglio

Assiste il Segretario Comunale Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 5 del 07-03-2024:

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 10-03-024
Dott.Ssa Centrone Antonietta

Parere di REGOLARITA' CONTABILE
Favorevole , 10-03-024
Dott.Ssa Centrone Antonietta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno riordinato disciplinato l'imposta municipale propria

- (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19/07/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 23/04/2021 sono state confermate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2021;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 05/0/2022 sono state confermate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2022;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2023 avente ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE ANNO 2023

Premesso che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della Legge 160/2019 di disciplina della nuova IMU, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 – salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 – non costituisce presupposto dell'imposta, e quindi restano escluse dall'Imu le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
- posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Rilevato, inoltre, che i commi dal 748 al 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevedono invece che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 616/'77;
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del dl 557/'93 conv. dalla Legge 133/'94, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono invece esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (di cui all'art. 1 commi da 750 a 753 della Legge 160/2019), l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Rilevato, inoltre, che il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevede l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/'04, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo sopra citato, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 744 della Legge 160/2019 è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025*", pubblicata nella Gazzetta ufficiale -serie generale n. 303- supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che "*In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*".

RITENUTO di confermare aliquote IMU per gli anni 2024-2026, esercizio finanziario 2024 nelle seguenti misure:

CATEGORIE	Aliquota 2023	Aliquota 2024
Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	-----	-----
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	6 ‰	6 ‰
Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne Cat. A1, A8, A9) riduzione 50% base imponibile	10.6 ‰	10.6 ‰
Immobili locati a canone concordato (riduzione al 75%)	10.6 ‰	10.6 ‰
Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER)	9.6 ‰	9.6 ‰
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. B - Colleggi, Convitti, Case di Cura, Scuole, ecc	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. C/4, C/5 - Fabbricati comuni	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	10.6 ‰	10.6 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10)	1 ‰	1 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	1 ‰	1 ‰
Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	-----	-----
Aree fabbricabili	9.6 ‰	9.6 ‰
Aree fabbricabili inserite in Zona produttiva D1 senza PIP	4.6 ‰	4.6 ‰
Aree fabbricabili in zone territoriali omogenee di espansione residenziale (C3) senza piano attuativo approvato e senza provvedimento regionale di esclusione VAS	6.6 ‰	6.6 ‰
Terreni agricoli ricadenti nei Fogli 7, 10, 24 e parte del 32 (parte adibita a Tendoni e vigneti)	4.6 ‰	4.6 ‰
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	-----	-----

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267–T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267–T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Dato atto che il parere del Revisore Unico sulla presente proposta di deliberazione verrà emesso in sede di redazione del parere sulla proposta di approvazione del bilancio di previsione.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267–T.U.E.L.

Ascoltata la discussione di cui si riportano i principali passaggi.

Illustra il Sindaco, evidenziando la propedeuticità dell'attuale proposta al bilancio di previsione e la natura meramente confermativa nel contenuto, rispetto alla speculare deliberazione del precedente esercizio. Chiede la parola il Cons. Turchiano, il quale conferma il voto contrario a nome della minoranza tutta, non condividendo la manovra fiscale dell'ente.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Consiglieri presenti n.13; consiglieri favorevoli n.9, consiglieri contrari n. 4 (Morillo, Traversa, Turchiano e Chimienti)

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2024 nelle seguenti misure:

CATEGORIE	Aliquota 2023	Aliquota 2024
Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	-----	-----
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	6 ‰	6 ‰
Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne Cat. A1, A8, A9) riduzione 50% base imponibile	10.6 ‰	10.6 ‰
Immobili locati a canone concordato (riduzione al 75%)	10.6 ‰	10.6 ‰
Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER)	9.6 ‰	9.6 ‰
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. B - Colleggi, Convitti, Case di Cura, Scuole, ecc	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. C/4, C/5 - Fabbricati comuni	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	10.6 ‰	10.6 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola (D/10)	1 ‰	1 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	1 ‰	1 ‰
Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	-----	-----
Aree fabbricabili	9.6 ‰	9.6 ‰
Aree fabbricabili inserite in Zona produttiva D1 senza PIP	4.6 ‰	4.6 ‰
Aree fabbricabili in zone territoriali omogenee di espansione residenziale (C3) senza piano attuativo approvato e senza provvedimento regionale di esclusione VAS	6.6 ‰	6.6 ‰
Terreni agricoli ricadenti nei Fogli 7, 10, 24 e parte del 32 (parte adibita a Tendoni e vigneti)	4.6 ‰	4.6 ‰
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	-----	-----

- 3) di provvedere alla pubblicazione della deliberazione consiliare di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2024, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Considerata l'urgenza, con la seguente successiva separata votazione
Consiglieri presenti n.13; consiglieri favorevoli n.9, consiglieri contrari n. 4 (Morillo, Traversa,
Turchiano e Chimienti)

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE

** f.to Dott. Maria LIMITONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

** f.to Dott. Nunziantè Vittorio Francesco Ercole

N. 343

PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il 18-04-2024
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

** f.to Dott. Nunziantè Vittorio Francesco Ercole

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal 18-04-2024
al 03-05-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

** f.to Dott. Nunziantè Vittorio Francesco Ercole

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Nunziantè Vittorio Francesco Ercole

***Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa in base all'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993*